

Codice A1813A

D.D. 21 aprile 2017, n. 1179

L.R. 45/89 Autorizzazione per recupero superficie boscata all'attività agricola in località Strada del Verne' in area sottoposta a vincolo idrogeologico nei Comuni di Rosta e Caselette. Richiedente: Società Agricola Baldon Guido e Paolo P.IVA 04480640012

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- a) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la Società agricola Baldon Guido e Paolo s.s. (P. IVA 04480640012) con sede in Via Moncenisio, 1 -10121 Torino per realizzare l'intervento di recupero alla attività agricola di superfici di proprietà privata occupate da bosco di neoformazione nei comuni di Rosta e Caselette, località Strada del Verné, individuate al foglio n. 2, particelle n. 14, 15, 42, 128, 139, 191, 192, 214, 216, 223, 226, 227, 245, 448, 450, 452, 454 e 493 del N.C.T. del comune di Rosta, e foglio 19, particelle 50, 51, 56, 57 e 58 del NCT del comune di Caselette, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 1) prima dell'inizio dei lavori di trasformazione deve essere acquisito provvedimento espresso (parere/nulla osta/autorizzazione) dalla Autorità idraulica per quanto concerne la compatibilità con il Regio Decreto n° 523/1904 e l'art. 29 "Fascia di deflusso della piena (Fascia A)" delle norme di attuazione del PAI;
 - 2) secondo quanto previsto dal comma 2 lettera c) dell'art. 29 delle norme di attuazione del PAI è vietato realizzare coltivazioni erbacee non permanenti o arboree per una ampiezza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda;
 - 3) le lavorazioni del terreno devono essere limitate alle sole pratiche e lavorazioni agronomiche strettamente necessarie alla coltivazione del fondo, senza movimenti di terra ;
- b) devono essere trasmesse, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino:
- 1) comunicazione di inizio, allegando copia del provvedimento della Autorità Idraulica;
 - 2) comunicazione ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
- c) la presente autorizzazione ha validità di due anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di valutazione e di autorizzazione.
- d) La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; Inoltre l'autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

- e) La presente autorizzazione si intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- f) Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.
- g) il titolare dell'autorizzazione è esonerato:
- 1) dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento rientra tra quelli individuati al comma 2 dello stesso articolo per i quali non è dovuta.
 - 2) dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'opera persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
 - 3) dalla compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. 4/2009 in quanto l'intervento di trasformazione delle aree boscate rientra nel caso di esenzione previsto dal comma 7 lettera c), dello stesso articolo

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile del Settore
Adriano Bellone